

**REGOLAMENTO (CEE) N. 115/93 DELLA COMMISSIONE**  
del 22 gennaio 1993

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1993 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno trasmesso alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che i contingenti tariffari previsti dall'accordo siano applicati indistintamente ai prodotti originari della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3589/92, sono stati fissati quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3589/92, se nel corso del 1993 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione

presentate per il primo o per il secondo periodo indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i quattro paesi considerati, per il secondo periodo, dal 1° aprile al 30 giugno 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3589/92 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3589/92, intercorrente tra il 1° aprile e il 30 giugno 1993, ammontano a

- 2 170 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 2 386 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 1 460 tonnellate di carni originarie del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28.